



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO NELL'EMILIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                       |                              |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MONTANARI</u>   | <u>MARCO</u>          | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GIANFERRARI</u> | <u>VENTURINO IVAN</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>REGGIONI</u>    | <u>MARA</u>           | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 368/2016  
depositato il 02/09/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2005  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA  
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 368/2016

UDIENZA DEL

11/07/2017 ore 09:30

N° 203/2017

PRONUNCIATA IL:

11/7/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17/07/2017  
Il Segretario

*Illegible signature*



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 368/2016

UDIENZA DEL

11/07/2017 ore 09:30

Svolgimento del processo

1-La ricorre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso silenzio rifiuto ,formatosi in ordine ad una richiesta di rimborso di Ires ammontante ad € 370.199,84, più interessi maturati e maturandi dal versamento al saldo, cautelativamente, ma indebitamente ,versata per l'anno d'imposta 2013;la Ricorrente deduce , in sede di ricorso introduttivo e di memoria illustrativa, che:\*al fine di chiudere una serie di contenziosi in essere con la suddetta Direzione Provinciale ,come con altre Direzioni, innescati da un ipotizzato utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da un "trader", da cui aveva acquistato banda stagnata utilizzata per la produzione di contenitori metallici per alimenti, ha sottoscritto ,in sede di Direzione Centrale Accertamento un accordo, c.d. Accordo di Roma del 2013, con le suddette Direzioni , in base al quale accettava il rilievo sulla indetraibilità dell'iva addebitata per rivalsa nelle suddette fatture ,assunte come soggettivamente inesistenti, precisando ,per altro, che tale comportamento non era da intendersi come ammissione di responsabilità ,mentre ,a loro volta, le varie Direzioni Provinciali interessate, tra cui quella di Reggio Emilia, riconoscevano la deducibilità, ai fini dell'imposizione diretta ,dei relativi costi affermando che :*"Tutte le contestazioni ai fini delle imposte sui redditi sono abbandonate in ottemperanza alla modifiche apportate dall'art 8, del decreto legge 2 marzo 2012, n 116,avendo gli uffici riscontrato l'oggettiva esistenza delle operazioni poste in essere";\*\*in via cautelativa non deduceva, quale "costo", l'iva non detratta relativamente ai beni acquistati di cui alle suddette fatture ,ma ,ritenendo l'ires versata su tale "costo" indebitamente versata ,provvedeva a presentare istanza di rimborso alla Direzione Provinciale di Reggio Emilia ,in ordine alla quale si formava il silenzio rifiuto qui impugnato;\*\*\*il silenzio rifiuto impugnato è illegittimo in quanto"(a) i costi per l'acquisto di banda stagnata (materia prima) sono ,nel caso di specie, pacificamente , deducibili per legge , anche per espressa ammissione*

dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Accordo di Roma del 2013 citato);(b)l'iva costituisce un onere accessorio, o componente ,di tali costi deducibili" "pertanto l'iva indetraibile è onere deducibile ai fini IRES ed IRAP, al pari del costo "puro"( accessorium sequitur principale)", non rinvenendosi una normativa che deroghi, ai fini fiscali ,al suddetto principio, anzi rinvenendosi un principio opposto nell'art 99 ,1 comma, TUIR; chiede, infine, in accoglimento del ricorso la condanna dell'Agenzia al rimborso della maggiore ires versata indebitamente ,in uno agli interessi maturati e maturandi dal versamento al saldo ;vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede al Giudice di dichiarare legittimo il proprio silenzio posto che l'istanza della Ricorrente si baserebbe su di "una malintesa interpretazione del principio generale di deducibilità delle imposte contenuto nell'art 99 TUIR"; chiede ,infine, il rigetto del ricorso, vinte le spese; all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

#### Motivi della decisione

2-Il principio O.I.C. n° 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" al paragrafo n° 84, d, trattando della voce B14 dello schema del bilancio d'esercizio denominata "Oneri diversi di gestione" , esemplificando in ordine al suo contenuto, così si esprime; "d) Imposte indirette, tasse e contributi Si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi): imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; tassa concessioni governative; imposta di bollo; imposta comunale sulla pubblicità; altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci; altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate". Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'IVA su acquisti segue quello del bene o

servizio acquistato al quale si riferisce.”; ne consegue, facendo applicazione del suddetto principio, che, essendo l’iva indetraibile, di cui alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, un onere accessorio della banda stagnata acquistata, in sede di redazione del bilancio d’esercizio ,la stessa, andrà esposta in incremento del costo di acquisto della banda stessa, e posto che non è dato rinvenire una norma che la renda indeducibile ,quale costo ,ai fini dell’imposizione diretta, la sua deducibilità ,per il principio di derivazione, rimane subordinata, unicamente, al rispetto delle generali previsioni di cui all’art.110 TUIR che risultano ,nella fattispecie, soddisfatte; va aggiunto che l’art.99,1 comma , cit. ,(“*Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione*”) caso mai ,ex adverso, conferma la piena deducibilità fiscale come costo, dell’iva indetraibile; né l’Agenzia , in sede di controdeduzioni spiega quale sarebbe la corretta interpretazione dell’art.99,1comma cit, limitandosi a citare giurisprudenza sia comunitaria che nazionale , che però tratta dell’iva indetraibile intesa come iva , e ,dunque ,”*iva da iva* “e non come costo; in conclusione il ricorso va accolto e va ordinato il rimborso richiesto; le spese di giudizio stante la novità della materia del contendere vanno compensate; va ,per altro, ordinato il rimborso del C.U.T. versato

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso ordina il rimborso della maggiore iva indebitamente versata ammontante ad € 370.199.,94 ( trecentosettantamilacentonovantanovevirgolanovantquattro) più interessi dal versamento al saldo; le spese di giudizio vanno compensate, tranne l’ammontare del C.U.T. che va rimborsato; la sentenza è immediatamente esecutiva ex art.69,1°,comma, d.lgs. 546/92.

Reggio Emilia li 11 luglio 2017

Il Presidente est.

